

19 ottobre 2021

*La gestione dei rifiuti urbani e speciali delle imprese
dopo il d.lgs. n. 116/2020 -
modifiche al Testo Unico Ambientale e nuove regole TARI*

Avv. Lorenzo Nano



Via Brofferio 1 – 10121 Torino

Tel. +39.011.5612688

Fax + 39.011.543390

www.avvocati-nca.it

Dalla Tarsu alla Tari

- **1993** **D. lgs. 507/1993** **TARSU** (tassa smaltimento rifiuti urbani)
- **1997** **D. lgs. 22/1997** **TIA 1** (Tariffa di igiene ambientale)
- **2006** **D. Lgs. 156/2006** **TIA 2**
- **2011** **D. lgs. 201/2011** **TARES** (tributo com. sui rifiuti e servizi)
- **2014** **L. 147/2013, art. 1, c. 639ss.** **TARI** (tassa sui rifiuti)
- **2022** **TARIP ?** (Tariffa rifiuti puntuale)

TARI

Legge 27.12.2013, n. 147 – art. 1 commi 639 e ss.

Presupposto

Il presupposto della Tassa rifiuti (TARSU, TARES, TARI) è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre **rifiuti urbani** (commi 641-642).

La Tari **non riguarda i rifiuti speciali**. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649).

Determinazione del tributo

La Tari è calcolata sulla base della superficie dei locali e viene commisurata alla **quantità e qualità medie** ordinarie di rifiuti prodotti **per unità di superficie** in relazione agli usi ed alla **tipologia di attività svolte**

Base imponibile

Fino all'attuazione della revisione del catasto, la superficie delle unità immobiliari imponibile è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (commi 645-646) sulle quali si applica una:

- a) quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- b) quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio e all'entità dei costi di gestione;

In modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di smaltimento.

Esclusioni

Sono esclusiocali sui quali si formano (in via esclusiva o prevalente=non occasionale) **rifiuti speciali**, che devono essere smaltiti dai relativi produttori a proprie spese

Privativa

Sino al 2021 i Comuni hanno svolto l'attività di smaltimento e recupero rifiuti in regime di privativa, coprendo integralmente i relativi costi ed addebitandoli sottoforma di prelievo Tari

Nel regime della privativa rientravano i rifiuti urbani e quelli assimilati

Le modalità di assimilazione del rifiuto speciale a quello urbano erano rimesse ai singoli regolamenti comunali che prevedevano con regolamento la riduzione della quota variabile (comma 649, 2° periodo)

Le novità portate dal D. Lgs. 116/2020 al Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006)

- **Nuova definizione di rifiuto urbano:** scompare la tipologia dei “rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani” regolamentata dai Comuni
- Viene meno il regime di privativa e si introduce la possibilità di **distacco dal servizio pubblico per i rifiuti urbani** prodotti dalle utenze non domestiche

Fonti comunitarie

Recepimento delle Direttive della Circular Economy

(c.d. “pacchetto economia circolare”)

- **direttiva 2018/851**, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
- **direttiva 2018/852**, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – principio “chi inquina paga”
- **direttiva 2018/850**, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
- **direttiva 2018/849** (di cui l’art.1 modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e gli articoli 2 e 3 modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Legge 4.10.2019, n. 117 – Legge di delegazione europea - Art. 16, comma 1

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 ... e della direttiva (Ue) 2018/852 ... il Governo è tenuto a seguire ... i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*lett. c) **reformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni**, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (Ue) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (Ue) 2018/852, e **modificare** la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale*

*“lett. d) **razionalizzare e disciplinare** il sistema Tariffario **al fine di incoraggiare** l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva (Ue) 2008/98/Ce **nonché di garantire** il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (Ue) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:*

*1) **prevenire la formazione dei rifiuti**, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;*

*2) **individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti** che consentano la definizione di una Tariffa correlata al **principio "chi inquina paga"***

Prima novità: definizioni

Art. 184 D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente)

Comma 2 - Sono “**rifiuti urbani**” i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*

Art. 183 comma 1, lett. *b-ter*, punto 2 D. Lgs. n. 152/2006

[...] *b-ter*) “**RIFIUTI URBANI**: [...]

1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti (materassi e mobili);*
2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies*
3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;*
5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti da pulizia dei mercati;*
6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali.*

Allegato L-quater - Elenco rifiuti

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	Codici
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>

<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Allegato L-*quinquies* - Elenco attività

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari/o miste.

- 26.Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27.Ipermercati di generi misti.
- 28.Banchi di mercato generi alimentari.
- 29.Discoteche, night club.

Art. 184 D. Lgs. n. 152/2006

Comma 3 - Sono “RIFIUTI SPECIALI”:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca*
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis*
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2*
(N.D.A. ossia dai rifiuti urbani - così si ammette che anche nelle zone di lavorazioni industriali si possano produrre rifiuti urbani.
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli [rifiuti urbani] di cui al comma 2*
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli [rifiuti urbani] di cui al comma 2*
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli [rifiuti urbani] di cui al comma 2*

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie*
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli [rifiuti urbani] all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)*
- i) i veicoli fuori uso*

Coordinamento tra le norme del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020) e la Legge Tari n. 147/2013

(cfr. Circolare MITE 12.4.2021)

attività industriali con capannoni di produzione

Esclusione totale dalla tassazione per:

- **le superfici dove avviene la lavorazione industriale**
- **i magazzini** di materie prime, di merci e di prodotti finiti,

Quanto ai **magazzini**, si registra un'interpretazione più restrittiva da parte dell'Agenzia Entrate (Risposta Telefisco 2021) e di ANCI/Ifel, secondo cui devono escludersi SOLO i magazzini di materie prime e di merci *“funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali*

Si ha tassazione piena (quota fissa + quota variabile), invece, per le **superfici produttive di rifiuti urbani**, come ad esempio, **mense, uffici o locali funzionalmente connessi** alle stesse (ove vi sono attività amministrative o di ristoro non tipicamente industriali), salvo si scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (in tal caso resta dovuta solo la quota fissa)

Tabella di Riepilogo

Superficie in cui avviene la lavorazione industriale (capannone industriale)	con produzione di rifiuti speciali in via prevalente e continuativa	NO TARI
	con produzione di rifiuti speciali in via occasionale (=non prevalente e non continuativa) es. aree movimentazione materiali	SI TARI, con possibile riduzione (=solo quota fissa) se si conferiscono tramite privati
Magazzini di materie prime e merci	funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali	NO TARI
	non funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali	SI TARI, con possibile riduzione (=solo quota fissa) se si conferiscono tramite privati
Uffici, mense		SI TARI, con possibile riduzione (=solo quota fissa) se si conferiscono tramite privati

Seconda novità: l'uscita dal pubblico servizio e la fine della privativa

Viene meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei *rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani*, con conseguente classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale

art. 198, c. 2-bis, D. lgs. n. 152/2006

*le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri **rifiuti urbani** previa dimostrazione di averli **avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.*

art. 238, c. 10 D. lgs n. 152/2006

*le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli **avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente Tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (=quota variabile); le medesime utenze **effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo***

non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale

Ratio della norma: consentire alle utenze non domestiche di rivolgersi ai privati per il conferimento dei propri rifiuti urbani = salvaguardia del principio di libera concorrenza tra pubblico e privato

Si pone un problema di coordinamento con **l'art. 1, c. 649 del decreto Tari** (che non è stato modificato dal citato comma 10) il quale prevede:

- al primo periodo:

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

(disposizione coerente con il nuovo quadro normativo, non necessita di attualizzazione)

- al secondo periodo:

per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati

Lettura della norma in ottica “attualizzata”:

- 1) ogni richiamo alla soppressa nozione di “rifiuti speciali” assimilati agli urbani va oggi riferito alla innovata definizione di “rifiuti urbani”
- 2) il diritto alla riduzione della quota variabile Tari di cui al comma 649 in rapporto alle quantità conferite, secondo la lettera della norma circoscritta alla sola fattispecie di avvio al riciclaggio, deve essere riferita a qualunque processo di recupero, cui i rifiuti siano avviati, in presenza di attestazione rilasciata dal soggetto incaricato del trattamento

La scelta e la comunicazione

*La norma prevede che le UND effettuino la scelta di *servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni**

Riguarda tutti i rifiuti (non possibili frazionamenti)

Entro le scadenze annuali stabilite, tutte le UND siano obbligate a presentare la comunicazione di cui all’art. 30, comma 5, del D.L. 22.3.2021, n. 41